

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

della Dott.ssa Paola LA CHINA, nata il [REDACTED] a [REDACTED] ed
ivi residente nella [REDACTED], c.f. LCHPLA88H56F258K,
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dell'Avv. Michele D'Urso, c.f.
DRSMHL71A06F258O, e dall'Avv. Francesco Stornello, c.f.
STRFNC72D24C351N, presso i cui indirizzi p.e.c.
michele.durso@avvocatimodica.legalmail.it e francesco.stornello@legalmail.it
elegge domicilio digitale

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.;
- Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo legale rappresentante p.t.;
- Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore;
- FORMEZ PA, in persona del legale rappresentante p.t.;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente p.t.;
- Commissione d'esame del Concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) dei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito da destinare agli uffici scolastici regionali, nominata dalla Commissione Interministeriale RIPAM con Delibera n. 17 del 2025, in persona del Presidente p.t.

E NEI CONFRONTI

- Dott. [REDACTED];
- Dott.ssa [REDACTED]

AVVERSO

il Verbale n. 28 del 27 febbraio 2026 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico su base territoriale per il reclutamento di n. 161 unità di

personale non dirigenziale nell'Area dei funzionari del Ministero dell'Istruzione e del Merito – codice concorso SIC. (Sicilia), con il quale la Commissione ha confermato la mancata valutazione dei master universitari dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione, conosciuto solo in data 5 marzo 2026, a seguito della costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti, unitamente a ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale,

nel ricorso già pendente avanti a Codesto medesimo Tribunale, Sezione IV Ter, con il n. 2196/2026 reg. ric..

RIASSUNTO PRELIMINARE

L'Avv. Paola La China ha partecipato al concorso pubblico su base territoriale per il reclutamento di n. 161 unità di personale non dirigenziale nell'Area dei funzionari del Ministero dell'Istruzione e del Merito, concorrendo per il codice SIC. (Sicilia) – n. 15 posti disponibili.

Nella domanda di partecipazione ha dichiarato il possesso di: (i) laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; (ii) master di primo livello conseguito il 15.4.2020 presso l'Università Telematica E-campus dal titolo “L'insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di secondo grado: metodologie didattiche”; (iii) master di secondo livello conseguito il 26.5.2025 presso l'Università Telematica “Pegaso” dal titolo “Competenze e responsabilità della funzione dirigenziale”.

Ha superato la prova scritta con 24,75/30 punti. In data 7.1.2026 ha appreso che la Commissione le ha attribuito solo 27,25 punti totali, omettendo di valutare i due master dichiarati, ai quali spettavano rispettivamente 0,50 e 1,50 punti ai sensi dell'art. 7, comma 3, del bando. Con la corretta valutazione, avrebbe conseguito 29,25 punti, risultando vincitrice (l'ultimo vincitore ha ottenuto 26,75 punti). È stata invece collocata alla posizione n. 199.

Con ricorso notificato il 20.2.2026 e depositato il 5.3.2026 (R.G. n. 2196/2026), la ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura, denunciando la violazione della *lex specialis* per la mancata valutazione dei master dichiarati, pur essendo attinenti alle materie della prova scritta.

Con decreto presidenziale n. 1163/2026 del 21.2.2026, è stata rigettata la domanda cautelare monocratica, ma è stata fissata l'udienza collegiale del 23.3.2026, con ordine all'Amministrazione di depositare la graduatoria completa degli idonei.

In data 5.3.2026 si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, depositando il Verbale n. 28 del 27.2.2026 della Commissione esaminatrice, con il quale – all'esito del riesame conseguente al ricorso – la Commissione ha confermato la mancata valutazione dei master, motivando per la prima volta tale decisione con la “*non attinenza alle materie del bando*”.

Il presente ricorso per motivi aggiunti è proposto avverso tale verbale, che costituisce atto autonomamente lesivo in quanto introduce una nuova motivazione manifestamente illogica e contraddittoria: i master dichiarati vertono infatti su materie espressamente previste dall'art. 6 del bando (contabilità scolastica, diritto del lavoro pubblico, responsabilità dei pubblici dipendenti, organizzazione delle istituzioni scolastiche), come risulta dai programmi didattici allegati al ricorso introduttivo.

La Commissione ha omesso di esaminare tali programmi, limitandosi a una valutazione superficiale basata sulla sola denominazione dei titoli, senza motivare adeguatamente le ragioni della presunta non attinenza e senza attivare il soccorso istruttorio. Tale condotta integra violazione della *lex specialis*, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione del diritto di partecipazione al procedimento.

Persiste la situazione di urgenza, atteso che l'Amministrazione ha proceduto o sta per procedere alla sottoscrizione dei contratti con i vincitori, cristallizzando definitivamente la graduatoria illegittima e impedendo alla ricorrente – che con la corretta valutazione risulterebbe vincitrice – di conseguire il diritto all'assunzione.

A tal fine si premette in

FATTO

1. Premessa e ricorso introduttivo

Come esposto nel ricorso introduttivo notificato il 24 febbraio 2026 e

depositato il 5 marzo 2026, la ricorrente ha partecipato al concorso pubblico su base territoriale per il reclutamento di n. 161 unità di personale non dirigenziale nell'Area dei funzionari del Ministero dell'Istruzione e del Merito, concorrendo per il codice SIC. (Sicilia) – n. 15 posti disponibili.

Nella domanda di partecipazione ha dichiarato il possesso di:

- a) Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01);
- b) Master di primo livello dal titolo “L'insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di secondo grado: metodologie didattiche”, conseguito in data 15 aprile 2020 presso l'Università Telematica E-campus di Novedrate;
- c) Master di secondo livello dal titolo “Competenze e responsabilità della funzione dirigenziale”, conseguito in data 26 maggio 2025 presso l'Università Telematica “Pegaso”.

Ha superato la prova scritta con 24,75/30 punti.

In data 7 gennaio 2026 ha appreso che la Commissione le ha attribuito solo 27,25 punti totali (24,75 prova + 1,50 voto laurea + 1,00 laurea magistrale), omettendo di valutare i due master dichiarati, ai quali spettavano rispettivamente 0,50 e 1,50 punti ai sensi dell'art. 7, comma 3, del bando.

Con la corretta valutazione dei titoli, la ricorrente avrebbe conseguito 29,25 punti, risultando vincitrice del concorso (l'ultimo vincitore ha ottenuto 26,75 punti).

È stata invece collocata alla posizione n. 199.

2. Il ricorso principale

Con ricorso notificato il 20 febbraio 2026 ed in pari data depositato la Dott.ssa La China ha impugnato avanti a Codesto Tribunale la graduatoria dei vincitori, unitamente ai verbali della commissione esaminatrice recanti la valutazione dei propri titoli, ancorché sconosciuti, all'atto di convocazione dei candidati vincitori per l'assunzione in servizio e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, chiedendone l'annullamento, previa tutela cautelare, anche *inaudita altera parte*.

A tal fine, l'odierna ricorrente aveva contestato l'illegittimità degli atti, in

quanto la mancata valutazione dei master universitari dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione integrava una palese violazione della *lex specialis* del concorso, che prevede espressamente l'attribuzione di punteggio per i master universitari di primo e secondo livello attinenti alle materie della prova scritta.

Nonostante la Dott.ssa La China avesse adempiuto puntualmente agli oneri dichiarativi previsti dal bando, indicando nella domanda di partecipazione tutti i titoli posseduti, compresi i due master universitari, la Commissione esaminatrice aveva omesso di valutare tali titoli senza fornire alcuna motivazione e, comunque, violando i criteri di valutazione predeterminati dal bando e i principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

3. Il decreto presidenziale n. 1163/2026

Con proprio decreto del 21 febbraio 2026, n. 1163/2026, il Presidente della Sezione Quarta Ter ha rigettato la domanda di tutela cautelare monocratica, ma ha contestualmente ordinato alle Amministrazioni intimare di depositare la graduatoria completa degli idonei con riferimento all'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, fissando l'udienza in camera di consiglio del 23 marzo p.v. per l'esame della domanda cautelare collegiale.

4. La costituzione dell'Amministrazione

In data 5 marzo 2026 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

In tale occasione, l'Amministrazione ha depositato il verbale della Commissione Esaminatrice del 27 febbraio 2026, n. 28.

Ancora alla data odierna, invece, il Ministero non ha depositato la graduatoria completa degli idonei.

5. Il verbale della Commissione n. 28 del 27 febbraio 2026

Il 27 febbraio 2026 la Commissione ha proceduto all'analisi del ricorso e al riesame del punteggio attribuito per titoli, con riferimento alla graduatoria regionale interessata, all'esito di ulteriore valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo i criteri del bando.

All'esito della rivalutazione, la Commissione ha confermato che i master in questione “*non possono dar luogo ad attribuzione di punteggio incrementale, in*

quanto non attinenti alle materie del bando. Conseguentemente, il punteggio titoli della candidata LA CHINA resta invariato rispetto a quanto già determinato in graduatoria”.

Anche l’atto impugnato con il presente ricorso per motivi aggiunti è meritevole di annullamento, previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare nelle more della definizione del giudizio nel merito.

Tanto, per i seguenti motivi di

DIRITTO

QUESTIONI PRELIMINARI

I. Ammissibilità del ricorso per motivi aggiunti

Il presente ricorso per motivi aggiunti è ammissibile ai sensi dell’art. 43 c.p.a., in quanto proposto avverso un atto sopravvenuto, connesso e consequenziale rispetto a quelli impugnati con il ricorso introduttivo.

Il Verbale n. 28 del 27 febbraio 2026 costituisce infatti atto autonomamente lesivo, adottato in conseguenza del ricorso introduttivo, con il quale la Commissione esaminatrice ha confermato la mancata valutazione dei master universitari dichiarati dalla ricorrente, introducendo una nuova e diversa motivazione rispetto a quella originaria (o, meglio, esplicitando per la prima volta le ragioni della mancata valutazione).

II. Interesse e legittimazione

La ricorrente è portatrice di un interesse diretto, concreto e attuale all’annullamento del Verbale n. 28 del 27 febbraio 2026.

Infatti, qualora la Commissione avesse correttamente valutato i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, la ricorrente avrebbe conseguito il punteggio complessivo di 29,25 punti, risultando vincitrice del concorso e collocandosi in posizione utile per l’assunzione.

Il Verbale n. 28 del 27 febbraio 2026, confermando la mancata valutazione dei master dichiarati, perpetua la situazione di illegittimità già denunciata con il ricorso introduttivo e impedisce alla ricorrente di conseguire il diritto all’assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

MOTIVI DI RICORSO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3, DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Il Verbale n. 28 del 27 febbraio 2026 è illegittimo nella parte in cui conferma la mancata valutazione dei master universitari dichiarati dalla ricorrente, motivando tale decisione con la non attinenza alle materie del bando.

1.1. Violazione dell'art. 7, comma 3, del bando: i master sono attinenti alle materie della prova scritta

L'art. 7, comma 3, del bando di concorso prevede espressamente che siano valutati:

- 0,5 punti per ogni master universitario di primo livello attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili;
- 1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili.

L'art. 6 del bando individua le materie della prova scritta, tra cui:

- diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici;
- diritto costituzionale;
- diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti;
- diritto dell'Unione europea;
- elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti;
- elementi di diritto processuale civile e del lavoro;
- contabilità di Stato e degli enti pubblici;
- elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito e delle Istituzioni scolastiche.

I due master dichiarati dalla ricorrente sono pienamente attinenti alle materie della prova scritta:

a) Master di primo livello "L'insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di secondo grado: metodologie didattiche"

Il programma didattico del master (cfr. certificato allegato al ricorso introduttivo) comprende insegnamenti di:

- Diritto amministrativo;
- Diritto costituzionale;
- Diritto civile;
- Elementi di organizzazione scolastica;
- Metodologie didattiche per l'insegnamento delle discipline giuridico-economiche.

Tutte le predette materie sono espressamente previste dall'art. 6 del bando tra quelle oggetto della prova scritta.

b) Master di secondo livello "Competenze e responsabilità della funzione dirigenziale"

Il programma didattico del master (cfr. scheda didattica allegata al ricorso introduttivo) comprende insegnamenti di:

- I profili normativi della carriera dirigenziale;
- La professione dirigenziale: le responsabilità amministrative, civili e penali;
- Ruoli e funzioni del personale della Pubblica Amministrazione;
- Contabilità scolastica;
- Diritto del lavoro;
- Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tutte le predette materie sono espressamente previste dall'art. 6 del bando tra quelle oggetto della prova scritta, in particolare:

- la contabilità scolastica rientra nella materia "contabilità di Stato e degli enti pubblici";
- il diritto del lavoro rientra nella materia "disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti";

- le responsabilità amministrative, civili e penali dei dirigenti pubblici rientrano nelle materie “diritto amministrativo”, “diritto civile” ed “elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione”;
- i ruoli e funzioni del personale della Pubblica Amministrazione rientrano nella materia “elementi di organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito e delle Istituzioni scolastiche”.

La Commissione esaminatrice ha pertanto errato nel ritenere i master non attinenti alle materie del bando, in quanto gli stessi vertono su discipline espressamente previste dall’art. 6 del bando tra quelle oggetto della prova scritta.

Tale valutazione integra un travisamento dei fatti e un difetto di istruttoria, in quanto la Commissione ha omesso di esaminare i programmi didattici dei master dichiarati dalla ricorrente, limitandosi a una valutazione superficiale basata esclusivamente sulla denominazione dei titoli.

1.2. Difetto di motivazione e illogicità manifesta

Il Verbale n. 28 del 27 febbraio 2026 è inoltre affetto da difetto di motivazione e illogicità manifesta.

La Commissione si è limitata ad affermare che i master *“non possono dar luogo ad attribuzione di punteggio incrementale, in quanto non attinenti alle materie del bando”*, senza fornire alcuna spiegazione in ordine alle ragioni per cui i master sarebbero non attinenti.

In particolare, la Commissione non ha verificato né indicato:

- quali siano le materie oggetto dei master dichiarati dalla ricorrente;
- per quali ragioni tali materie non sarebbero attinenti a quelle della prova scritta;
- quali criteri siano stati utilizzati per valutare l’attinenza o la non attinenza dei master.

L’art. 3 della legge n. 241/1990 impone all’Amministrazione l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

Nel caso di specie, la Commissione ha omesso di motivare adeguatamente

le ragioni della mancata valutazione dei master dichiarati dalla ricorrente, limitandosi a una formula generica e apodittica (“*non attinenti alle materie del bando*”) che non consente di comprendere le ragioni della decisione.

Tale omissione integra un difetto di motivazione che rende il provvedimento illegittimo e impedisce alla ricorrente di esercitare compiutamente il diritto di difesa.

La motivazione risulta inoltre manifestamente illogica, in quanto, come sopra dimostrato, i master dichiarati dalla ricorrente vertono su materie espressamente previste dall’art. 6 del bando tra quelle oggetto della prova scritta.

Non sussiste alcuna ragione logica o giuridica che giustifichi la mancata valutazione di titoli che vertono su discipline espressamente indicate dal bando come oggetto della prova scritta.

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 2, DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Il Verbale n. 28 del 27 febbraio 2026 è illegittimo anche sotto ulteriore profilo, in quanto la Commissione esaminatrice ha omesso di esaminare i programmi didattici dei master dichiarati dalla ricorrente, limitandosi a una valutazione superficiale basata esclusivamente sulla denominazione dei titoli.

2.1. Violazione dell’obbligo di istruttoria

L’art. 7, comma 2, del bando di concorso stabilisce che “*la valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso*” e che “*sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione*”.

La ricorrente ha dichiarato nella domanda di partecipazione, in modo completo e puntuale, il possesso dei due master universitari, indicando:

- la denominazione completa dei titoli;
- l’università presso cui sono stati conseguiti;

- la data di conseguimento;
- il livello (primo e secondo livello).

Tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei titoli sono state pertanto fornite dalla ricorrente, in conformità alle prescrizioni del bando.

La Commissione avrebbe pertanto dovuto procedere alla valutazione dei master dichiarati, esaminando i relativi programmi didattici al fine di verificarne l'attinenza alle materie della prova scritta.

La Commissione ha invece omesso di esaminare i programmi didattici dei master, limitandosi a una valutazione superficiale basata esclusivamente sulla denominazione dei titoli.

Tale omissione integra un difetto di istruttoria, che rende illegittimo il provvedimento.

2.2. Violazione del diritto di partecipazione al procedimento

La mancata acquisizione dei programmi didattici dei master dichiarati dalla ricorrente integra altresì una violazione del diritto di partecipazione al procedimento.

Ai sensi dell'art. 6, legge n. 241/1990, l'Amministrazione ha il dovere di chiedere al privato l'integrazione o la regolarizzazione di documentazione mancante o irregolare.

La Giurisprudenza, tra gli altri proprio di Codesto medesimo Tribunale, ha costantemente affermato che l'Amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio quando la documentazione presentata dal candidato sia carente o incompleta, al fine di consentire al candidato di regolarizzare la propria posizione (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. IV ter, n. 11417/2025; T.A.R. Lazio, Sez. II ter, n. 8987/2025; T.A.R. Lazio, Sez. II ter, n. 7784/2025).

Nel caso di specie, la ricorrente non è stata posta in condizione di fornire alla Commissione i documenti necessari per la corretta valutazione degli stessi.

La Commissione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, richiedendo alla ricorrente di fornire i programmi didattici dei master dichiarati, al fine di verificarne l'attinenza alle materie della prova scritta.

La Commissione ha invece omesso di attivare il soccorso istruttorio,

procedendo direttamente alla mancata valutazione dei titoli, senza consentire alla ricorrente di fornire i documenti necessari per la corretta valutazione degli stessi.

Tale omissione integra una violazione del diritto della ricorrente, che non è stata posta in condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto di partecipazione al procedimento amministrativo.

Per le ragioni esposte, il Verbale n. 28 del 27 febbraio 2026 deve essere annullato anche sotto tale profilo.

3. VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2, DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ARBITRARIETÀ, IRRAGIONevolezza MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ.

Il Verbale n. 28 del 27 febbraio 2026 risulta inoltre illogico rispetto alle previsioni del bando di concorso.

Il bando prevede espressamente che siano valutati i master “*attinenti alle materie della prova scritta*”, individuando tali materie all'art. 6.

La Commissione ha invece ritenuto non attinenti master che vertono su materie espressamente indicate dall'art. 6 del bando, in palese contraddizione con le previsioni della *lex specialis*.

Tale contraddittorietà integra un vizio di legittimità del provvedimento, che deve essere annullato.

Per le ragioni esposte, il Verbale n. 28 del 27 febbraio 2026 deve essere annullato anche sotto tale profilo.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

A norma dell'art. 55, co. 1, c.p.a. qualora il ricorso sia assistito da sufficiente *fumus boni iuris* ed il ricorrente subisca un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso il Tribunale può adottare tutte le misure cautelari che appaiono più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione stessa.

Sul fumus boni iuris

Anche il ricorso per motivi aggiunti, come quello introduttivo, è fondato, per le ragioni fin qui esposte.

Sul periculum in mora

Il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della tutela cautelare è grave e irreparabile.

L'Amministrazione ha convocato i candidati vincitori del codice di concorso SIC. per il giorno 23 febbraio 2026, al fine della scelta della sede di servizio e della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Sebbene tale data sia decorsa, la situazione di urgenza persiste, atteso che l'Amministrazione ha proceduto o sta per procedere alla sottoscrizione dei contratti di lavoro con i candidati vincitori, determinando la definitiva cristallizzazione della graduatoria illegittima.

La sottoscrizione dei contratti di lavoro determinerebbe un pregiudizio irreparabile per la ricorrente, che verrebbe definitivamente esclusa dall'assunzione a causa di una graduatoria illegittima.

Qualora la Commissione avesse correttamente valutato i titoli dichiarati dalla ricorrente, quest'ultima avrebbe conseguito il punteggio complessivo di 29,25 punti, risultando ampiamente vincitrice del concorso e collocandosi in posizione utile per l'assunzione.

Il recupero di 2,00 punti complessivi (0,50 + 1,50) derivante dalla corretta valutazione dei master dichiarati consentirebbe alla ricorrente di scavalcare tutti i candidati attualmente collocati in posizione utile e di risultare vincitrice del concorso.

La mancata concessione della tutela cautelare determinerebbe pertanto un pregiudizio irreparabile per la ricorrente, che verrebbe definitivamente esclusa dall'assunzione a causa di una graduatoria illegittima.

Il pregiudizio per l'Amministrazione derivante dalla concessione della tutela cautelare è invece minimo e reversibile, consistendo nel mero differimento della sottoscrizione dei contratti di lavoro fino alla definizione del presente giudizio, ovvero nella sospensione degli effetti dei contratti già sottoscritti.

Sul bilanciamento degli interessi

Il bilanciamento degli interessi in gioco depone nettamente a favore della concessione della tutela cautelare.

Da un lato, vi è l'interesse della ricorrente alla corretta valutazione dei propri titoli e all'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in conformità alla graduatoria legittimamente formulata.

Dall'altro lato, vi è l'interesse dell'Amministrazione alla celere conclusione della procedura concorsuale e all'assunzione dei vincitori.

Tuttavia, l'interesse dell'Amministrazione alla celerità non può prevalere sull'interesse della ricorrente alla legalità dell'azione amministrativa e alla corretta applicazione delle regole del concorso.

La sottoscrizione dei contratti di lavoro in pendenza del presente giudizio determinerebbe la definitiva cristallizzazione di una situazione illegittima, con conseguente pregiudizio irreparabile per la ricorrente.

La concessione della tutela cautelare consente invece di preservare l'utilità della decisione di merito, differendo la sottoscrizione dei contratti fino alla definizione del giudizio, senza determinare alcun pregiudizio irreversibile per l'Amministrazione.

Per le ragioni esposte, sussistono i presupposti perché Codesto Tribunale adotti ogni più opportuna misura cautelare a tutela delle ragioni della ricorrente nelle more della definizione del giudizio nel merito ovvero, in subordine, perché Esso fissi con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso, ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a..

Per tutto quanto sopra esposto, l'Avv. Paola La China, come sopra rappresentata e difesa, chiede che

VOGLIA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ADÌTO

in accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti e delle istanze

proposte in via incidentale,

- In via cautelare
 - o sospendere l'efficacia del Verbale n. 28 del 27 febbraio 2026 e degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
 - o ordinare all'Amministrazione resistente di non procedere alla sottoscrizione di ulteriori contratti individuali di lavoro con i candidati vincitori del codice di concorso SIC. fino alla definizione del presente giudizio, ovvero di sospendere gli effetti dei contratti già sottoscritti;
 - o adottare comunque ogni più opportuna misura cautelare a tutela delle ragioni dell'odierna ricorrente nelle more della definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, co.1, c.p.a.;
- nel merito, annullare tutti gli atti impugnati, con ogni conseguenziale statuizione.

Con vittoria di spese, ivi compreso il contributo unificato di iscrizione a ruolo versato, e compensi di avvocato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato, che essa ha ad oggetto il reclutamento nel pubblico impiego che pertanto il contributo unificato è dovuto e corrisposto nella misura fissa di € 325,00.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.a., i sottoscritti difensori dichiarano di volere ricevere le comunicazioni relative al processo all'indirizzo di posta elettronica certificata michele.durso@avvocatimodica.legalmail.it e francesco.stornello@legalmail.it ed al telefax numero 0932 453518.

Catania - Roma, 20 marzo 2026

Avv. Michele D'Urso

Avv. Francesco Stornello